



COMUNE DI CHIETI

SERVIZIO POLIZIA LOCALE – TRAFFICO E VIABILITA'

Prot. n. 125

Ordinanza n. 125/T.V.

Chieti, li 20.05.2021

IL COMANDANTE

Vista la richiesta della Ditta Di Ruscio Traslochi, acquisita al prot. n. 30391 del 10.05.2021, con la quale si chiede l'autorizzazione alla sosta in Via Madonna degli Angeli, in prossimità del civico n. 8, per i giorni 24 e 25 maggio prossimi, dalle ore 10,00 alle ore 16,00, al fine di poter effettuare operazioni di trasloco;

Considerato che sarà utilizzato l'autocarro Canter tg. DL 510 SV, delle dimensioni di m. 5,80 x 2,12 e della massa a pieno carico di qli 35, che dovrà posizionarsi nell'area antistante il civico n. 8, dove non è consentita la sosta veicolare, occupando il marciapiede ed una piccola parte di carreggiata;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare il veicolo, con le opportune prescrizioni, nonché di istituire il senso unico alternato, durante l'esecuzione del trasloco;

Ritenuto, pertanto, di dover intervenire per motivi di ordine pubblico nonché per esigenze di carattere tecnico;

Visto l'art. 7 e l'art. 37 c. 1° lett. B) D.Lgs. n° 285 del 30.04.92;

ORDINA

Per i motivi esposti,

l'istituzione del senso unico alternato in Via Madonna degli Angeli, in prossimità del civico n. 8, per i giorni 24 e 25 maggio 2021, dalle ore 10,00 alle ore 16,00 di ciascun giorno, con utilizzazione di apposita segnaletica e di almeno un moviere munito di apposita paletta (art. 42 Reg. C.d.S. – Fig. II 403), fornito dalla Ditta esecutrice del trasloco, al fine di consentirne l'esecuzione in condizioni di sicurezza.

Si autorizza l'autocarro Canter tg. DL 510 SV della Ditta Di Ruscio alla sosta in Via Madonna degli Angeli, in prossimità del civico n. 8, utilizzando anche il marciapiede, per i giorni 24 e 25 maggio 2021, dalle ore 10,00 alle ore 16,00 di ciascun giorno, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione del trasloco.

Si prescrive, a carico della Ditta esecutrice dei lavori:

- la recinzione del raggio d'azione del montacarichi, a salvaguardia della pubblica incolumità;
- l'apposizione del segnale di preavviso di pericolo temporaneo STRETTORIA in una delle tre versioni (figg. II 384, II 385 e II 386), corredato dal pannello integrativo indicante la distanza della strettoia secondo le modalità prescritte dall'art. 42 Reg. C.d.S.;
- l'utilizzazione di almeno un moviere per la regolamentazione del senso unico alternato;
- l'apposizione, alle estremità dell'occupazione, di n. 2 segnali mobili di "Transito vietato ai pedoni", integrati con la scritta "Pedoni a destra" l'uno e "Pedoni a sinistra" l'altro.

La Ditta incaricata è responsabile civilmente e penalmente di eventuali danni a persone, animali o cose.

Copia della presente dovrà essere esposta durante le operazioni di trasloco.

Gli ufficiali, i funzionari e gli agenti cui spetta l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, ai sensi dell'art. 12 del C.d.S., sono incaricati del controllo e vigilanza di quanto disposto nella presente Ordinanza.

Copia della presente Ordinanza sarà trasmessa alla Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Soc. La Panoramica, Soc. TUA.

Il Responsabile del Procedimento
M. Letizia Di Tommaso

M. Letizia Di Tommaso



IL COMANDANTE DELLA P.M.
Ten. Col. Avv. Donatella Di Giovanni

Donatella Di Giovanni